I. C. ROCCALUMERA (ME)
Prot. 0011303 del 11/10/2022
II-10 (Entrata)

Fe.N.S.I.R.
S.A.I.R. - NUOVO SINDACATO AUTONOMO INSEGNANTI DI RELIGIONE

SAIR notizie

ANNO I N. 4

E-mail: segreteria@nuovosair.it

All'Albo Sindacale ex art. 25 legge 300/1970

CONCORSO RELIGIONE CATTOLICA, CHE FINE HA FATTO?
FAVILLA: "I DOCENTI NON POSSONO PIÙ ASPETTARE"

Lo scorso 29 giugno veniva pubblicata la legge 79 che prevede all'art. 47 comma 9 la modifica dell'art. 1bis legge 159/2019, il famoso e contestato, giustamente, emendamento Toccafondi che prevedeva dopo beh 16 anni dal primo ed ultimo concorso del 2004, un concorso ordinario selettivo.

Il neo articolo 47 comma 9, di fatto, anche se non pienamente, dà una risposta al precariato. Si tratta di una risposta soddisfacente? Possiamo definire tale affermazione una risposta piena alle istanze del personale docente incaricato annuale, precario da lungo corso oppresso da una precarietà endemica? Assolutamente no, ma è stato accettato perché contiene una speranza: la graduatoria che si determinerà sarà ad esaurimento.

Contestato precedentemente perché non ho definito il risultato ottenuto (un concorso straordinario per il 50% dei posti liberi in organico) come eccellente, oggi più che mai convinto, che, ogni mese che passa, non solo si possa considerare non eccellente quanto ottenuto ma nemmeno un "risultato", infatti ad oggi non si è ancora mosso nulla. Il bando dovrà essere preceduto da due passaggi fondamentali: un decreto del Ministro dell'Istruzione e da una autorizzazione del contingente che, rispetto a quello del 2021, è cambiato e dunque non rispecchia più il numero effettivo dei posti liberi previsti nell'organico del 70%. I posti autorizzati il 20 luglio del 2021 erano 5116. Posti autorizzati per il solo concorso ordinario, dunque di certo, salvo deroghe, procedere ad una nuova autorizzazione di posti oppure dividere gli stessi tra concorso ordinario e straordinario. Sarà compito del Ministro o del Direttore generale. Di certo la norma di legge (art. 47 comma 9 lettera b) non prevede che il ministro dell'istruzione individui i posti messi a concorso ed esperienza vuole, sarà il ministro della Funzione Pubblica a richiedere il contingente da mettere a concorso, sia nel caso del concorso ordinario che straordinario.

Nella fase successiva, invece, sarà il Ministro, con proprio schema a chiedere una valutazione al Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI), a definire i limiti entro il quale il Direttore Generale dovrà poi emanare il bando. Tale Decreto Ministeriale, se passerà indenne, la valutazione da parte del CSPI, considerando che quello che esprime il Consiglio è solo un parere non vincolante, sarà la base del bando e da lì a qualche settimana al massimo si inizierà la vera e propria procedura concorsuale e che dovrà, ma non è perentorio, chiudersi entro un periodo tale da permettere a partire dall'anno 2022/2023 (giuridico) l'assunzione dei docenti di religione a tempo indeterminato. **continua a leggere su www.nuovosair.it**

CARTA DOCENTI 500EURO INCARICATI ANNUALI DI RELIGIONE
RICORSO - ADESIONE ENTRO 31 OTTOBRE 2022

Diritto-Dovere è quello di formarsi e aggiornarsi per il personale docente. Ad affermarlo è il Consiglio di Stato che riconduce la dottrina agli art. 64 e 66 del CCNL vigente.

La Sentenza afferma che la formazione è necessaria per tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, così anche gli "strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio" (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio – la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento – che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna".

Con motivazioni che mettono al centro della discussione il valore indiscusso del Contratto, i docenti di religione, incaricati annuali e dunque a tempo determinato, sono pienamente riconosciuti nella loro funzione docente e nella piena equiparazione al restante personale di ruolo della scuola, il Consiglio di Stato ha operato un primo e significativo atto di giustizia e di equità. (G.F.)

Attenzione però, come per tutti i ricorsi, ne sono beneficiari solo i ricorrenti, salvo una decisione politico legislativa futura

ADERISCI AL NUOVO RICORSO GRATUITO PER LA CARTA DOCENTE

Il ricorso è per coloro che sono iscritti e che si iscrivono al sindacato.

ISCRIVITI AL SAIR - SINDACATO AUTONOMO INSEGNANTI RELIGIONE PER ADERIRE
CLICCA QUI oppure https://www.nuovosair.it/ricorsi

TEMPO DI RICOSTRUZIONE DI CARRIERA: DOMANDA ENTRO IL31/12
PER INCARICATI E CONFERMATI IN RUOLO

La ricostruzione di carriera è una dei pochi benefici che i docenti di religione a tempo determinato possono far valere, ma allo stesso tempo è necessario vigilare affinché sia fatta correttamente e nei tempi stabiliti. Stessa situazione per i docenti di religione assunti in ruolo nell'anno scolastico 2021/22 confermati in ruolo lo scorso giugno, anche per loro è previsto un nuovo decreto di ricostruzione che dovrà tenere conto dei tanti anni di servizio e che deve essere fatta anche se si è già stati collocati in pensione per raggiunti limiti di età alla data del 01 settembre 2022.

Per gli incaricati annuali la ricostruzione di carriera porre in essere, oltre ai benefici economici, anche quelli giuridici, mentre per i docenti a tempo indeterminato inquadra in modo corretto, dopo l'anno di formazione e prova, il docente nella sua effettiva fascia stipendiale di appartenenza.

I criteri per i docenti di religione: quattro anni di incarico anche non consecutivi. Le supplenze vengono conteggiate per la carriera ma non sono utili per la maturazione del quadriennio. Al quinto anno di incarico per la scuola dell'infanzia e primaria il docente deve essere in possesso di almento 12 ore di insegnamento e nella secondaria dell'orario cattedra (18 ore) o almeno 12 per "ragioni strutturali".

Le segreteria spesso sono all'oscuro sia del diritto che gli incaricati annuali di religione godono ma anche degli strumenti per poter emettere un decreto di ricostruzione. Il nostro sindacato per i propri iscritti mette a dispozione un servizio nazionale:se hai necessità di supporto scrivi a ricostruzioni@nuovosair.it oppure ricostruzioni@fensir.it



CHIAMACI
0694801556

www.nuovosair.it

SEGUI O RIVEDI LE DIRETTE
A CURA DEL SAIR
SUI NOSTRI CANALI SOCIAL

www.facebook.com/sindacatosair
www.facebook.com/nuovosair
www.youtube.com/channel/UChuNQIxGha8ivjeya3MgRrA